

N. 00288/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00001/2012 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1 del 2012, proposto da:

Edilturci S.r.l. e Sipal S.r.l., in proprio e per A.T.I., in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dagli avv.ti Annamaria Gagliardi e Umberto Deflorian, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Luigi Santarelli in Trento, via Dordi 4;

contro

Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolò Pedrazzoli, Fozzer Giuliana e Biasetti Viviana, con domicilio eletto presso l'Avvocatura della P.A.T. in Trento, Piazza Dante, n. 15;

Agenzia per i Servizi della Provincia autonoma di Trento, non costituita;

nei confronti di

Impresa Costruzioni Tollot S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Erminio Mazzucco, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale in Trento, Via Calepina, n. 50;

Impresa Flli Pessot Renzo & Giuseppe S.n.c., non costituita;

per l'annullamento

- del provvedimento del dirigente dell'Agenzia per i Servizi della Provincia autonoma di Trento n. 8 dd. 23/11/2011 avente ad oggetto: "Gara per l'affidamento dei lavori di realizzazione di una rotatoria all'incrocio tra la S.P. 90 e la S.P. 208 e nuovo marciapiede in Via monte Baldo ad Avio - annullamento aggiudicazione disposta a favore dell'ATI Edilturci s.r.l. - Sipal s.r.l. e aggiudicazione a favore dell'ATI Impresa costruzioni Tollot s.r.l. - Pessot Fratelli s.n.c.", trasmesso con lettera dd. 23/11/2011, prot. n. S153/2011/687791/3.5/1060;
- della nota della Provincia autonoma di Trento - Agenzia per i servizi del 6 dicembre 2011, prot. n. S153/2011/715826/3.5/1060 a firma del dirigente dell'Agenzia per i Servizi avente ad oggetto: "Comunicazione ai fini dell'inserimento nel casellario informatico delle esclusioni ex art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm. nonché per l'annotazione di tutte le altre notizie ritenute utili";
- della nota della Provincia autonoma di Trento - Agenzia per i servizi del 14 dicembre 2011, prot. n. S153/2011/735004/3.5/1060 a firma del dirigente dell'Agenzia per i Servizi avente ad oggetto: "Gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di realizzazione di una rotatoria all'incrocio tra la S.P. 90 e la S.P. 208 e nuovo marciapiede in Via monte Baldo ad Avio - Riscontro a vostra lettera di data 29/11/2011";
- del bando di gara dd. 14/9/2010, prot. n. 14442/24/10, limitatamente al punto 8. Garanzie, nella parte in cui fissa la cauzione provvisoria nell'ammontare del 5% dell'importo a base d'asta;
- dell'invito a licitazione dd. 24/2/2011 prot. n. S153/2011/119028 /3.5/1060, a firma del sostituto del dirigente dell'Agenzia per i Servizi della Provincia autonoma di Trento, limitatamente al punto 4.3 - Deposito cauzionale, nella parte in cui fissa l'ammontare del deposito cauzionale nell'ammontare del 5% dell'importo a base di appalto pari ad Euro

90.057,50;

- di qualsiasi altro atto prodromico, endoprocedimentale, consequenziale o comunque connesso, anche se non espressamente richiamato o non conosciuto comunque pregiudizievole per le ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Trento e dell'Impresa Costruzioni Tollot S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2012 il cons. Fiorenzo Tomaselli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con lettera di invito del 24.2.2011 l'Agenzia per i servizi della Provincia autonoma di Trento ha indetto una licitazione privata per l'affidamento dei "lavori di realizzazione di una rotatoria all'incrocio tra la S.P. 90 e la S.P. 208 e nuovo marciapiede in Via monte Baldo ad Avio".

La costituenda ATI ricorrente ha presentato offerta, rendendo le dichiarazioni richieste dalla "lex specialis", tra le quali quella concernente "l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 35, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g) ed h) della L. P. n. 26/93".

All'esito del procedimento di gara è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto in favore dell'ATI ricorrente; tuttavia, in sede di verifica delle dichiarazioni da essa effettuate, la stazione appaltante, dopo avere acquisito presso lo Sportello Unico Previdenziale il DURC relativo alla posizione dell'impresa SIPAL S.r.l., ha rilevato l'esistenza di un debito contributivo alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara (27 settembre 2010), di importo pari

ad Euro 28.620,00. Tale irregolarità contributiva, relativa a due periodi di contribuzione (luglio e agosto 2010), veniva peraltro sanata con il pagamento avvenuto in data 8 ottobre 2010.

Il Dirigente dell'Agenzia per i Servizi, con determinazione n. 8 di data 23 novembre 2011, ha annullato, in via di autotutela, l'aggiudicazione provvisoria, in quanto sulla base delle direttive emanate dalla Giunta Provinciale ed alla luce delle informazioni acquisite dall'INPS di Alessandria, l'irregolarità contributiva della ditta SIPAL è stata considerata di grave entità; conseguentemente ha disposto di incamerare la cauzione provvisoria e di aggiudicare la gara, salva la verifica dei requisiti dichiarati, a favore della concorrente seconda in graduatoria.

Avverso tali provvedimenti il predetto R.T.I. ha formulato i seguenti motivi:

- 1) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 35 della legge provinciale 10 settembre 1993. n. 26, in combinato disposto con la deliberazione della giunta provinciale n. 2320/2010, nonché dell'allegato A), parte integrante della stessa - violazione e/o falsa applicazione della lex specialis invito a licitazione - eccesso di potere per contraddittorietà e per difetto di motivazione;
- 2) eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti e/o erronea valutazione dei fatti, contraddittorietà - violazione del principio di buona amministrazione e dell'art. 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
- 3) violazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dei principi di buon andamento dell'azione amministrativa, nonché di trasparenza ed imparzialità dell'azione medesima;
- 4) eccesso di potere per contraddittorietà e travisamento dei fatti;
- 5) violazione dell'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 1 della L. 7.8.1990, n. 241 - eccesso di potere per travisamento, ingiustizia grave e manifesta.

Si è costituita l'Amministrazione resistente, controdeducendo e concludendo per il rigetto del ricorso, poiché infondato.

Alla pubblica udienza del 19.4.2012 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. Con il ricorso all'esame, le imprese Edilturci e Sipal, risultate in A.T.I. provvisoriamente aggiudicatrici dell'appalto dei lavori di realizzazione di una rotatoria all'incrocio tra la S.P. 90 e la S.P. 208 e nuovo marciapiede in via Monte Baldo ad Avio, impugnano gli atti di annullamento dell'aggiudicazione, affidamento alla seconda graduata e incameramento della cauzione provvisoria, nonché la comunicazione inviata ai fini dell'inserimento nel casellario informatico delle esclusioni ex art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e, in parte qua, la lex specialis di gara.

2. Ai fini di una migliore comprensione della vicenda è opportuno premettere che la P.A.T. procedeva ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese nel corso della gara dalle ricorrenti, tramite l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

In particolare, in data 10 giugno 2011 richiedeva, attraverso l'apposito sportello unico previdenziale, la predetta certificazione attestante la regolarità dell'aggiudicataria provvisoria alla data del 27 settembre 2010 (scadenza del termine per la presentazione delle richieste di partecipazione) e del 4 aprile 2011 (data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte).

Lo sportello unico previdenziale della Cassa edile di Alessandria, a riscontro delle richieste di cui sopra, emetteva in data 23 giugno 2011 i seguenti certificati a carico dell'impresa SIPAL S.r.l.:

- DURC attestante che, alla data del 27 settembre 2010, l'impresa mandante SIPAL S.r.l. non risultava regolare con il versamento dei contributi;
- DURC attestante che, alla data del 4 aprile 2011 l'impresa mandante

SIPAL S.r.l. non risultava regolare con il versamento dei contributi.

Con nota di data 1 luglio 2011 l'Ufficio gestione gare dell'Agenzia per i servizi chiedeva alla sede INPS di Alessandria (trasmettendone copia per conoscenza all'impresa SIPAL S.r.l.) di fornire ulteriori dettagli in relazione ai due DURC sopra elencati, al fine di appurare l'eventuale sussistenza di presupposti che potessero giustificare la non estromissione dalla gara del concorrente, secondo i criteri individuati con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2320 del 15/10/2010, espressamente richiamata dall'invito a licitazione e quindi applicabile alla procedura in esame.

Con nota di pari data l'impresa Sipal S.r.l. forniva i “ seguenti dettagli: - debito di € 15.277,00 alla data del 27/09/2010 estinto l'8/10/2010 (vedi F24 allegato); - debito di € 15.978,00 alla data del 04/04/2011 estinto il 06/04/2011 (vedi F24 allegato). I contributi relativi al mese di marzo 2011 sono stati compensati con credito IVA 2010, i contributi relativi al mese di aprile sono stati in parte compensati e in parte pagati, i contributi relativi al mese di maggio sono stati pagati alla scadenza. Ad oggi, la nostra posizione risulta regolare come da ultimo DURC richiesto che alleghiamo “.

Dopo una prima nota di data 19.7.2011 e una seconda comunicazione del 10.8.2011 di chiarimenti, l'INPS di Alessandria riscontrava ulteriori richieste integrative da parte dell'Ufficio gestione gare dell'Agenzia, ribadendo infine, con nota di data 24 agosto 2011, la presenza di debiti contributivi maturati alle date del 27/09/2010 (di ammontare pari a € 48.817,00.- e € 1.292,00.-) e del 04/04/2011 (di ammontare pari a € 10.622,90.-), rispettivamente date di scadenza del termine per la presentazione delle richieste di partecipazione e del termine per la presentazione delle offerte.

Con nota del 12 settembre 2011, l'Agenzia per i Servizi avviava pertanto il procedimento volto all'annullamento dell'aggiudicazione dei lavori in parola, comunicando all'impresa mandante Sipal e notificando per

conoscenza all'impresa capogruppo Edilturci l'irregolarità rilevata, richiedendo contestualmente all'impresa Sipal di presentare eventuali osservazioni.

La ditta, con nota di data 13 settembre 2011, inviava le proprie osservazioni, nonché in allegato copia della cartella Equitalia dalla quale risulta concessa in data 18/06/2010 la dilazione di pagamento, copia dei moduli di pagamento delle rate al 04/04/2011 e copia del modello F24 relativo al DM10 del febbraio 2011 pagato il 06/04/2011.

Ai fini di un ulteriore riscontro l'Ufficio gestione gare dell'Agenzia trasmetteva all'INPS copia delle osservazioni presentate da Sipal.

L'INPS di Alessandria rispondeva anzitutto con nota di data 15 settembre, ribadendo quanto comunicato con la precedente nota di data 24/08/2011; successivamente con nota di data 28 settembre 2011, dichiarando testualmente che l'impresa Sipal “ alla data del 27/09/2010 risultava debitrice di:

- DM10 del 07/2010 di € 13.931,00 pagato il 08/10/2010;
- DM10 del 08/2010 di € 14.689,00 pagato il 08/10/2010.

Alla data del 04/04/2011 il debito nei confronti di Equitalia risultava di € 10.622,90 al netto della rate già pagate relative alla domanda di dilazione presentata in data 23/04/2010. Di conseguenza, ai fini del DURC, l'azienda risultava regolare con i versamenti ”.

Successivamente, con nota del 29 settembre 2011, l'INPS confermava che “ la precisazione finale «Di conseguenza ai fini del DURC, l'azienda risultava regolare con i versamenti» si riferisce alla sola data del 04/04/2011 ” (vedi doc. n. 17 di parte ricorrente); affermazione poi ribadita anche in un'ulteriore nota trasmessa all'Agenzia in data 7 ottobre 2011.

All'esito della descritta istruttoria è stato quindi assunto l'avversato provvedimento di annullamento dell'aggiudicazione (determina n. 8/2011), in cui sono state evidenziate le ragioni della decisione, anche ai fini

dell'apprezzamento, da parte della resistente Agenzia, della gravità dell'omissione contributiva perpetrata dall'impresa Sipal.

3. Ciò premesso in punto di fatto, con il primo motivo di ricorso l'ATI ricorrente sostiene che l'Amministrazione avrebbe erroneamente indicato nel provvedimento di annullamento dell'aggiudicazione la violazione dell'art. 35, comma 1, lett. e) della L.P. n. 26/93, in quanto, a detta della stessa, la fattispecie della violazione delle disposizioni in materia di contributi previdenziali ed assistenziali all'epoca della procedura di gara sarebbe stata invece disciplinata dall'art. 35 nella versione modificata dall'art. 42 della L.P. n. 10/2008 e dunque dal comma 1, lett. h).

Detto ordine di idee non è condivisibile.

Al riguardo è opportuno procedere ad una ricostruzione del quadro normativo provinciale di riferimento.

Alla data di pubblicazione del bando di gara mediante licitazione (16 settembre 2010) la legge applicabile alle procedure per la realizzazione di lavori pubblici d'importo inferiore alla soglia comunitaria era la L.P. n. 26/1993 nella versione antecedente alle modifiche apportate dalla legge provinciale n. 10/2008.

Infatti, la suddetta L.P. n. 10 del 2008 dettava una disciplina transitoria valevole fino all'entrata in vigore dei suoi regolamenti attuativi, rimanendo sino a quel momento applicabile il testo previgente della L.P. n. 26 del 1993; va, tra l'altro, precisato che, in relazione alla recente declaratoria di parziale incostituzionalità della L.P. n. 10 del 2008 (cfr. C. Cost. 12.2.2010 n. 45), i menzionati regolamenti attuativi non sono ancora entrati in vigore.

Dunque, l'ipotesi di esclusione dalla partecipazione alla gara per irregolarità contributiva previdenziale ed assistenziale era disciplinata dall'art. 35, comma 1, lett. e) del predetto testo della L.P. n. 26/93 e l'Agenzia per i Servizi ha pertanto correttamente richiamato la suddetta disposizione nel bando di gara, nell'invito a licitazione e nella determina n. 8/2011 di

annullamento dell'aggiudicazione.

Per quanto qui più interessa, l'art. 35, lett. e) citato sancisce l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e il divieto di stipulare i relativi contratti a carico del concorrente che non sia in regola con i requisiti previsti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (il c.d. DURC) previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.

Nelle more della procedura concorsuale in parola, la Giunta provinciale aveva – come si è detto -fissato, con deliberazione n. 2320 del 15.10.2010, i criteri relativi alle modalità di verifica del possesso del requisito di partecipazione riguardante la regolarità contributiva, stabilendo l'onere per l'Amministrazione, in presenza di violazioni contributive definitivamente accertate a carico del concorrente e risultanti dal D.u.r.c., di procedere “ in concreto e al di fuori di ogni automatismo, ad una valutazione discrezionale in ordine all'ammissione alla gara e/o all'aggiudicazione della medesima, appurando l'eventuale sussistenza di presupposti che possano giustificare la non estromissione dalla gara del concorrente sulla base di una pluralità di elementi indiziari “.

Tali criteri risultano espressamente richiamati dall'invito a licitazione, in quanto, nonostante la pubblicazione del bando fosse antecedente all'adozione della citata delibera, le direttive in essa contenute trovavano applicazione, in virtù di quanto previsto testualmente al punto 3 della delibera stessa, “ anche nelle procedure di gara già in corso qualora non siano stati ancora adottati i provvedimenti di ammissione o esclusione in merito ai requisiti di cui in premessa alla data di adozione del presente atto “.

L'Agenzia per i Servizi ha quindi provveduto a verificare la regolarità contributiva del soggetto aggiudicatario alla luce della deliberazione n.

2320/2010 e, in conformità a quanto previsto dalla medesima, ha valutato e ponderato tutti gli elementi a disposizione all'esito di una complessa ed approfondita fase istruttoria, come diffusamente illustrato nella ricostruzione della vicenda esposta sub 2), che si è svolta nel pieno rispetto del principio di trasparenza e di buon andamento ed ha consentito alla ricorrente di partecipare al procedimento de qua e di presentare osservazioni.

Dunque, la stazione appaltante non è affatto incorsa negli errori evocati dalla ricorrente, posto che non ha affatto contravvenuto al divieto di automatismo introdotto con la richiamata deliberazione n. 2320 del 2010.

3.1 Sotto altro profilo, va osservato che l'impresa deve essere in regola con i relativi obblighi fin dalla presentazione della domanda e conservare tale regolarità per tutto lo svolgimento della procedura di gara.

In particolare è stato posto in luce che la cosiddetta correttezza contributiva non costituisce un dato che possa essere temporaneamente frazionato, in quanto attiene alla diligente condotta dell'impresa in riferimento a tutte le obbligazioni contributive relative a periodi precedenti e non solo, quindi, a quelle maturate nel periodo in cui è stata espletata la gara.

Infatti, soltanto l'accertamento della regolarità nel tempo del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e, quindi, della capacità dell'impresa di far fronte alle relative obbligazioni è idoneo a soddisfare l'interesse pubblico primario che viene in rilievo nelle gare d'appalto, incentrato sull'affidabilità dell'impresa concorrente attraverso l'indice rivelatore della sua più efficiente ed efficace gestione economico – produttiva.

Giova ulteriormente precisare che la regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali costituisce pure indice rivelatore della correttezza dell'impresa nei rapporti con le proprie maestranze e deve, pertanto, poter

essere apprezzata, non solo come elemento di affidabilità della ditta contraente, ma, anche e allo stesso tempo, in relazione al rafforzamento della salvaguardia di diritti non disponibili del lavoratore (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 4.4.2011, n. 2100).

D'altra parte, l'interesse pubblico relativo alla più piena e penetrante tutela della posizione assicurativa previdenziale e assistenziale dei lavoratori dipendenti delle imprese interessate alla partecipazione alle gare d'appalto, può certamente coniugarsi con quello volto ad assicurare l'effettività della concorrenza, che sarebbe frustrata qualora talune di esse potessero giovare della propria posizione d'irregolarità contributiva per proporre prezzi più bassi rispetto alle altre in regola, conseguendo economie di spese generali e gestionali proprio attraverso la violazione degli obblighi contributivi e assistenziali.

Nella prospettive sopra segnalate, si comprende anche perché la sopravvenuta regolarizzazione delle posizioni previdenziali di Sipal, avvenuta l'8.10.2010, non rileva, di per sé, in favore dell'impresa, nel senso, cioè, di poter far ritenere automaticamente sanata la situazione di irregolarità e sussistente il requisito della correntezza contributiva, considerando superata la oggettiva e storicamente avverata violazione contributiva, che la stazione appaltante ha posto a base del provvedimento impugnato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 15.9.2010, n. 6907).

Nella specie, il requisito della correntezza contributiva doveva esistere tanto alla scadenza del termine per la presentazione delle richieste di partecipazione (27 settembre 2010), quanto al momento della presentazione dell'offerta (4 aprile 2011) e permanere anche dopo, per tutta la durata della procedura di gara, fino alla stipula del contratto (cfr. AVCP n. 1 del 12.1.2010).

Ora, Sipal non era in regola col versamento dei contributi alla scadenza del termine per la presentazione delle richieste di partecipazione (27 settembre

2010): dunque, sotto questo specifico aspetto l'Amministrazione in modo corretto ha ritenuto influente la sopravvenuta regolarizzazione della posizione contributiva INPS, avvenuta in data 8.10.2010.

Sulla questione relativa alla gravità delle violazioni, il Collegio intende, in particolare, rimarcare che la stazione appaltante, prima di decidere in via di autotutela, ha vagliato il carattere non episodico (riferito a più periodi di contribuzione) e, oggettivamente, di non limitato rilievo del debito contributivo (euro 28.620,00 per i mesi di luglio e di agosto 2010); ciò anche avendo riguardo all'esistenza di altre violazioni contributive, come desumibili dalle note dell'INPS di Alessandria di data 19.7.2011 e 10.8.2011, attestanti, nel periodo agosto 2010 – maggio 2011, scadenze ed importi dei ritardati versamenti contributivi effettuati dalla medesima ditta Sipal.

Elementi che hanno indotto la stazione appaltante a un apprezzamento finale (del tutto proporzionato alle indicate finalità della disciplina sui requisiti di ammissione alle gare) di manifesta gravità delle violazioni contributive, con conseguente annullamento in via di autotutela dell'aggiudicazione provvisoria.

Alla stregua di tali coordinate interpretative le doglianze formulate dall'impresa Sipal, con riguardo ai profili contributivi, risultano quindi infondate.

4. Nel secondo e terzo mezzo si ripete nella sostanza quanto introdotto con il primo motivo, per cui valgono le medesime argomentazioni già sopra illustrate.

Va, comunque, soggiunto che i prospettati vizi di insufficiente istruttoria e travisamento della realtà risultano del tutto inconsistenti, non solo per i numerosi elementi considerati dall'Agenzia nel procedimento di autotutela, ma anche alla luce della ponderazione degli stessi secondo i principi di logica, imparzialità e ragionevolezza, come si evince dall'ampia e precisa

ricostruzione della vicenda riportata nella determinazione n. 8/2011; né, d'altra parte, la ricorrente può pretendere di sostituirsi con le proprie valutazioni di merito alle motivate e convincenti circostanze ostative all'affidamento espresse nel provvedimento impugnato.

Neppure può dispiegare alcun effetto quanto lamentato dalla ricorrente in ordine all'asserita lesione del diritto di conoscere tutti gli atti il cui contenuto viene richiamato per integrare la motivazione dell'annullamento dell'aggiudicazione.

Tale motivazione, così come offerta dall'Agenzia nella determinazione contestata, ha infatti consentito alla ricorrente un'efficace difesa delle proprie ragioni; anche perché, nella specie, ampiamente riprodotto di atti, costituiti dalle più volte richiamate note INPS, il cui contenuto sostanziale non poteva non essere ben noto all'impresa Sipal e dunque oggetto di conoscenza effettiva o legalmente presumibile.

Le doglianze vanno quindi disattese.

5. Con il quarto motivo la ricorrente asserisce che vi sarebbero incongruenze e contraddizioni fra la comunicazione all'Autorità per la vigilanza sui contratti ai fini dell'inserimento nel casellario informatico e il provvedimento di annullamento dell'aggiudicazione (determina n. 8/2011) in ordine agli importi relativi all'irregolarità contributiva.

All'esposto rilievo è agevole replicare che in entrambi i suddetti provvedimenti si specifica che l'entità del l'irregolarità contributiva alla data del 27.9.2010 è pari ad euro 28.620,00 per i mesi di luglio e di agosto 2010: cifra esattamente corrispondente alla sommatoria degli importi comunicati dall'INPS, in riferimento ai due citati periodi di contribuzione, con nota n. 0086956 di data 28.9.2011, nella quale l'Istituto previdenziale dichiarava testualmente che l'impresa Sipal S.r.l. alla data del 27/09/2010 risultava debitrice di:

DM10 del 07/2010 di euro 13.931,00 pagato l'8.10.2010;

DM10 del 08/2010 di euro 14.689,00 pagato l' 11 08.10.2010 “.

Non si rileva pertanto alcuna contraddittorietà fra i provvedimenti sopra indicati.

6. Con il quinto mezzo il ricorrente, da un lato, censura il provvedimento impugnato, nella parte in cui dispone l'incameramento della cauzione, asserendo che la sua motivazione sarebbe carente e contraddittoria; dall'altro, contesta l'illegittima fissazione per il deposito cauzionale, richiesto a garanzia della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione, della percentuale del 5% dell'importo posto a base di appalto, anziché di quella del 2%, introdotta dalla novella di cui alla L.P. n. 10/2008 in conformità alla normativa nazionale.

Il motivo appare inammissibile.

Infatti, si osserva che, per un verso, il concorrente non ha impugnato immediatamente il bando ed ha versato, senza alcuna contestazione, la cauzione nella misura del 5% dell'importo a base di appalto; per altro verso, sussiste una conclamata contraddittorietà con quanto prospettato nel primo motivo, atteso che qui si vuole negare l'applicabilità della L.P. n. 26/1993 nella versione antecedente alle modifiche apportate dalla L.P. n. 10/2008 (che prevede appunto la cauzione nella misura del 5%), là invece invocata per giustificare la reclamata illegittimità dell'annullamento della aggiudicazione.

D'altra parte, anche volendo ritenere ammissibili le censure, è avviso del Collegio che l'incameramento della cauzione sia un effetto strettamente connesso e consequenziale all'accertata irregolarità contributiva, peraltro, sottaciuta in sede di presentazione dell'offerta, per cui quanto per questo aspetto dedotto sotto il profilo del difetto di motivazione, che presupporrebbe la sussistenza di una mediazione discrezionale pacificamente inesistente, va perciò disatteso.

7. Infine (e di necessaria conseguenza) la prospettata domanda risarcitoria

deve essere respinta in difetto delle denunciate illegittimità.

8. Per le considerazioni sopra esposte, resta confermata la legittimità dei provvedimenti impugnati ed il ricorso deve essere quindi respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)

definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1/2012, lo respinge.

Condanna le ricorrenti al pagamento in solido delle spese di lite, ivi compresi diritti ed onorari, che liquida rispettivamente in € 3.000,00 (tremila), oltre al 12,5% dell'importo a titolo di spese generali a favore della Provincia autonoma di Trento ed in € 3.000,00 (tremila), oltre ad IVA, CPA e al 12,5% dell'importo a titolo di spese generali a favore dell'Impresa Costruzioni Tollot S.r.l.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:

Armando Pozzi, Presidente

Lorenzo Stevanato, Consigliere

Fiorenzo Tomaselli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/09/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)